



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Via Palazzo di Città 39 – 10059 – tel. 0122 648301 – fax 0122 648307

[info@comune.susa.to.it](mailto:info@comune.susa.to.it) - [www.cittadisusa.it](http://www.cittadisusa.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA .....	2
Art. 1 - Istituzione della tassa .....	2
Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	2
Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni .....	3
Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo .....	3
Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione .....	4
TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.....	4
Art. 6 - Parametri .....	4
Art. 7 - Locali ed aree tassabili.....	4
Art. 8 - Locali ed aree non tassabili .....	5
Art. 9 - Computo delle superfici.....	5
Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso .....	6
Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni .....	6
Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree.....	7
Art. 13 - Tassa giornaliera.....	8
TITOLO III - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE.....	8
Art. 14 - Denunce .....	8
Art. 15 - Accertamento e controllo .....	9
Art. 16 - Riscossione.....	10
Art. 17 - Rimborsi.....	10
Art. 18 - Sanzioni.....	11
Art. 19 - Contenzioso.....	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	11
Art. 20 - Disposizioni transitorie .....	11
Art. 21 - Abrogazioni.....	11
Art. 22 - Norme di rinvio .....	11

## TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

### Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati svolto in privativa dal Comune o dal competente Consorzio d'ambito sul territorio comunale, è istituita nel Comune di Susa apposita tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa, il costo complessivo del servizio cui viene rapportata e le modalità di determinazione del costo medesimo sono stabiliti secondo le previsioni dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

### Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati è svolto dal Comune o dal competente Consorzio d'ambito, con le modalità definite nell'apposito Regolamento, nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta integrata la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa.
4. Gli occupanti o detentori dei locali comunque situati fuori dalle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio sia attuato.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alla distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dai commi precedenti.
7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
9. Il contribuente iscritto a ruolo ed il proprio nucleo familiare, autorizzato a conferire i rifiuti nelle isole ecologiche automatizzate, saranno dotati di apposita tessera per l'apertura dei cassonetti, fornita dal gestore del servizio.

10. Al momento del trasferimento in altro fabbricato, che comporti la cessazione del diritto di usare i cassonetti relativi alle isole ecologiche automatizzate, si dovrà restituire la tessera all'ufficio tributi del Comune.

11. La mancata restituzione o lo smarrimento della tessera comporterà il pagamento del costo di emissione della medesima, pari a € 20,00, che potranno essere riscossi tramite l'apposito ruolo della tassa.

#### Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal regolamento. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui l'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivati dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

## Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### Art. 6 - Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, qualora siano attuate modalità differenziate di raccolta e siano oggettivamente rilevabili le differenze di costo.
2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, applicando i criteri e parametri dell'allegato A al presente regolamento.

### Art. 7 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di :
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali ( camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, soppalchi accessibili alle persone, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
  - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili e posteggi al mercato coperto;
  - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe; a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze che non siano aree scoperte, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali secondo le vigenti disposizioni), delle caserme, stazioni e simili;
- g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- b) qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali parcheggi privati, esclusi orti e giardini suscettibili di produrre rifiuti organici smaltibili dai privati cittadini.

#### Art. 8 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- c) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### Art. 9 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettati alla tassa sono computate al 25%.

3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

5 La superficie di riferimento imponibile non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

#### Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta :

a) del 10% per le abitazioni con unico occupante, che al primo gennaio dell'anno di riferimento risulti residente nel Comune. La riduzione non è pertanto cumulabile con quella della successiva lettera b)

b) del 5 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 25 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio e l'attività;

d) del 5 % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

e) del 20 % per le abitazioni degli agricoltori a titolo principale occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

#### Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizio, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 10%.

b) per tutti i produttori di rifiuti che attestino con apposito modulo di "autocertificazione del compostaggio domestico" ai sensi del DPR 445/2000, resa con i tempi e con le modalità risultanti da appositi avvisi e/o altre forme di comunicazione, di utilizzare il biocomposter od una buca nell'orto o giardino (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli) alimentata con idonei rifiuti derivanti dall'unità immobiliare posseduta e nel contempo dichiarino di rinunciare all'utilizzo della raccolta "porta a porta" dell'organico con restituzione dell'apposito bidoncino: si applica una riduzione della tassa per

l'ammontare di € 30,00 in ragione annua relativamente alla predetta unità immobiliare. In caso di controllo effettuato da personale autorizzato dal Comune che accerti il mancato smaltimento dell'organico tramite il compostaggio, verrà revocato il beneficio per l'anno in corso e i successivi.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere in esclusiva le spese di funzionamento.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste al punto a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

#### Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione :

##### **CATEGORIA A**

- 1) Abitazioni private
- 2) Attività ricettivo alberghiere
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze, case di riposo.

##### **CATEGORIA B**

- 1) Attività commerciali all'ingrosso o con superfici espositive; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse
- 2) Aree ricreativo turistiche, quali campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento

##### **CATEGORIA C**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante, parcheggi

##### **CATEGORIA D**

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle categorie B,E ed F
- 2) Circoli sportivi e ricreativi

##### **CATEGORIA E**

- 1) Attività di promozione artigianale o industriale

2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili, sia in locali che in aree scoperte

3) Attività artigianali di servizio

### **CATEGORIA F**

1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie

2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, sia in locali che in aree scoperte

### **CATEGORIA G**

1) Banchi di mercato generi alimentari e dehors

2) Banchi di mercato generi non alimentari e fiori

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce analogicamente più rispondente.

#### **Art. 13 - Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera : è temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 del D.Lgs 507/1993, la misura tariffaria, è determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, al fine di garantire la progressiva integrale copertura, rapportando la tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata. Per le occupazioni non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetuta per più giorni, la tariffa per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati viene fissata in un importo minimo pari ad € 2,50 per ogni giornata, o frazione di giornata, di occupazione.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dal relativo Regolamento comunale; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

### **TITOLO III - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

#### **Art. 14 - Denunce**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.



3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, gli estremi catastali, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati:

- a) per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### Art. 15 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio debitamente motivato nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, comma 161 della Legge 296/2006.

2. Il Comune assicura l'esatta osservanza dell'art.11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e degli artt.25 e 26 del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie inerente il diritto di interpello del contribuente.

3. Se in sede di controllo incrociato con i dati catastali o in seguito a sopralluogo effettuato dall'incaricato comunale, risulta che la superficie imponibile è superiore del 10% della superficie dichiarata dal contribuente, l'Ufficio provvede all'emissione dell'avviso di Accertamento comprensivo di sanzioni e interessi.

4. Se in sede di controllo incrociato con i dati catastali o in seguito a sopralluogo effettuato dall'incaricato comunale, risulta che la superficie imponibile è inferiore del 10% rispetto alla superficie dichiarata dal contribuente l'Ufficio provvede al rimborso della tassa pagata dal contribuente per gli anni pregressi;

5. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di tributi, dati e notizie rilevanti, nei confronti dei singoli contribuenti.

6. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma precedente, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.4, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.

7. Ai sensi del D.lgs 473 del 18.12.1997, art.14, comma 4, e del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie, i soggetti obbligati hanno la possibilità di definire in via agevolata la controversia con l'adesione all'accertamento entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria.

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro giustificato impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento avverrà sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

#### **Art. 16 - Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui l'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con l'arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Responsabile del tributo può concedere la rateizzazione del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento delle entrate tributarie comunali.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 17 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone il discarico o il rimborso entro 180 giorni. Il discarico o il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal Servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.lgs 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 18 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993e successive modifiche e integrazioni.

#### Art.19 - Contenzioso

1. Il contenzioso relativo alla tassa è regolato dal D.lgs 546 del 31.12.1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai regolamenti comunali vigenti sulla materia.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 238 comma 11 del D.lgs. 3.4.2006 n. 152 e sino alla entrata in vigore del sistema tariffario e normativo previsto in tale articolo.

#### Art. 21 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel nuovo testo coordinato e modificato, ovvero dall'1.01.2008, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in particolare, il testo del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28.9.1995 e s.m.i.

#### Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n.507, successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 296/2006 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

## Allegato A al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani interni

### Parametrazione delle Tariffe

I dati di supporto alla determinazione delle tariffe sono ricavati da rilevazioni di dati in possesso dell'Amministrazione (costo di smaltimento, metri quadrati attribuibili alle diverse categorie) ovvero, per la produzione media di rifiuti per le varie categorie si fa riferimento a stime desunte da dati medi ufficiali, emanati dalla Regione, dalla Provincia o, in mancanza, desunti da tabelle e dati ufficiali di altri Comuni statisticamente significativi.

Per quanto concerne l'indice di qualità specifica (cioè il costo di smaltimento di rifiuti riferibili a una determinata categoria) si presume che i costi di smaltimento per kg siano uguali per le varie categorie, poiché, pur in presenza di sistemi di raccolta differenziata, non è al momento disponibile un metodo di raccordo con la tariffa e sufficienti dati statistici consolidati.

IL PARAMETRO PER DETERMINARE LA TASSA SPECIFICA (Ts) SARA' DATO DALLA SEGUENTE FORMULA:

Costo medio generale netto = Cmg

Indice di produttività specifica = Ips (altrimenti detto indice di propensione)

Indice di qualità specifica (non considerato per le ragioni esposte)

**Ts = Cmg x Ips**

Per facilitare il calcolo Ips sarà reso pari a 1 per l'indice di propensione più basso, cui saranno in proporzione rapportati quelli delle rimanenti categorie.

Tali dati saranno inseriti nel seguente schema di calcolo:

$$Cmg = \frac{\text{Costo complessivo netto per anno di competenza, dedotto quello relativo alle aree non tassabili di competenza comunale}}{\text{Superficie complessiva imponibile nota (dedotte aree non tassabili ed esenzioni ed attenuazioni)}}$$

$$Ips = \frac{\text{Produttività specifica per unità di superficie (mq) per ogni categoria}}{\text{Produzione media generale di tutte le categorie per unità di superficie}}$$

	CATEGORIA	mq	Indice Propens.	Tariffa base a mq Euro	Sconto	Percentuali Cat.	Gettito senza sconti	Gettito teorico (1)	Gettito (sugli altri)	Percentuali	Gettito Euro	Tariffa Gettito	Tariffa effettiva a mq Euro
<b>C</b>	MUSEI, BIBL., SCUOLE, PALESTRE, DEPOSITI.		1,00				0	0				0	
<b>B</b>	COMMERCIO INGROSSO, AREE ESP., AREE TURIST.		2,19				0	0				0	
<b>A</b>	ABITAZIONI, COLLETTIVITA'												
	<i>Abitazioni con unico occupante</i>		1,48		5,0%		0	0				0	
	<i>Abitazioni uso stagionale</i>		1,48		5,0%		0	0				0	
	<i>Abitazioni di residenti all'estero</i>		1,48		5,0%		0	0				0	
	<i>Abitazioni rurali</i>		1,48		20,0%		0	0				0	
	<i>Altre</i>		1,48				0	0				0	
	<b>Totale</b>		<b>1,48</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>D</b>	ATTIVITA' TERZIARIE, CIRCOLI SPORT. E RICREATIVI		3,48				0	0				0	
<b>E</b>	INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO NON ALIM.												
	<i>Attività della cat.5 con rid. dell'art.67, 2° comma</i>		3,52		10,0%		0	0				0	
	<i>Altri</i>		3,52				0	0				0	
	<b>Totale</b>		<b>3,52</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>F</b>	COMMERCIO ALIMENTARE, PUBBLICI ESERCIZI												
	<i>Pubblici esercizi stagionali</i>		6,86		10,0%		0	0	0			0	
	<i>Altri</i>		6,86				0	0				0	
	<b>Totale</b>		<b>6,86</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	